

**DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.**

**Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve  
per l'Ambiente e il Territorio**

**Ufficio: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza**

Prot. n.:

Riferimento: 419 del 30/11/2008

Prot. di acquisizione n.:24540/AM

Oggetto: Impianti fotovoltaici. Parere sulle distanze

Spett.le ANCE

(Associazione Provinciale Costruttori Edili)

Viale De Gasperi, 60

67100 L'AQUILA

Con la nota a margine indicata è stato richiesto un parere in merito alla distanza minima che gli impianti fotovoltaici (ed in particolare l'installazione delle cabine di trasformazione elettrica, da un lato, e dei pannelli veri e propri, dall'altro) devono rispettare in relazione al disposto dell'art. 80 L.R. 18/83.

Va in via preliminato rammentato che questo Servizio non è competente ad aprire un canale di relazione diretto con soggetti privati, potendo esprimere pareri solo nei confronti di Amministrazioni pubbliche; tuttavia, in ragione dell' interesse di carattere generale rivestito dalla problematica sollevata, si reputa opportuno rendere comunque le seguenti considerazioni.

Come è noto, l'art. 80 della L.R. 18/83 assoggetta ad una serie di limitazioni gli interventi edilizi realizzandi sul territorio, facendo salve le disposizioni più restrittive previste dagli atti di pianificazione generale o della normativa vigente. In particolare, e per i profili che qui interessano, si prescrive che " la disciplina appena citata possa essere applicata anche in relazione agli impianti fotovoltaici, ricomprendendoli nel novero degli "interventi edilizi" (comma1) o delle edificazioni (comm 2 e 3) previsti dal richiamato art. 80.

A tale proposito un recente orientamento giurisprudenziale è intervenuto ad escludere recisamente la possibilità di applicare i limiti dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio ad impianti tecnologici, posto che questi "*normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno l'impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o muratura*" (cf. in termini Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7.06.2006 n. 3425).

Queste caratteristiche peculiari, da un lato, privano di fondamento l'assunto di una supposta equivalenza, in termini edilizi, tra il concetto di costruzione e quello di impianto tecnologico (nella specie un impianto fotovoltaico dotato di caratteristiche del tutto diverse da quelle delle costruzioni in senso proprio), e dall'altro, *"devono essere oggetto di una valutazione separata e distinta del fenomeno, che il Comune può ben compiere nell'esercizio della sua potestà regolamentare, in astratto, in via generale, ma con riguardo allo specifico fenomeno"* dell'impianto de quo, *"non potendosi applicare, in via analogica, una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio"*.

Per tali condivisibili ragioni si deve così concludere nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 80 L.R. 18/83 – norma all'evidenza dettata per disciplinare la costruzione di strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio – alla realizzazione di impianti fotovoltaici, posto che, tale articolo, è dettato con riferimento ad altre tipologie di opere, è stato elaborato con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno dello sviluppo e dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Stefania VALERI)